



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 dicembre 2012
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0243 (COD)**

**16332/12
ADD 2**

**ASILE 138
CODEC 2704**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) [prima lettura]
- Accordo politico

La seguente dichiarazione della delegazione greca, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio, deve essere inserita nell'allegato dell'allegato del regolamento in oggetto.

1. Il completamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS) consentirà l'ulteriore sviluppo di iniziative incentrate su una sincera e genuina solidarietà verso gli Stati membri, specialmente quelli situati alle frontiere esterne dell'UE. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) istituzionalizza, per la prima volta, la nozione di "solidarietà" come pure la ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri (articolo 80)¹, nei settori della migrazione e dell'asilo.
2. Le questioni inerenti all'asilo sono particolarmente importanti e prioritarie per la Grecia, uno degli Stati membri sottoposti a forti pressioni alle frontiere esterne a causa dei flussi misti di migranti illegali. In tale contesto la Grecia sta mettendo in atto una riforma globale dei suoi sistemi di gestione dell'asilo e della migrazione, supportando così in modo efficace e costante lo sviluppo del CEAS.
3. La Grecia ritiene che la rifusione del "regolamento Dublino" si sia dimostrata meno ambiziosa di quanto avrebbe dovuto poiché, tra l'altro, non fornisce risposte sostanziali alle preoccupazioni e alle questioni urgenti cui sono confrontati gli Stati membri alle frontiere esterne dell'UE. Ciò è dovuto a tre ragioni principali:

¹ Articolo 80: "*Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.*".

- la prima disposizione relativa al criterio di ingresso non è mai stata esaminata durante le discussioni sulla rifusione del "regolamento Dublino";
 - non è stata inserita nel testo finale una disposizione relativa alla sospensione dei trasferimenti;
 - il nuovo articolo 31 si limita al sistema di asilo e non contiene riferimenti alle pressioni dovute ai flussi migratori misti.
4. Per le ragioni suesposte, la Grecia non può fornire il suo appoggio all'accordo politico, quale presentato tra i punti "A".